

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI



COMUNE DI RIVA VALDOBBIA

Piazza IV Novembre, 7
13020 Riva Valdobbia (VC)

REGIONE VENETO

PROVINCIA TREVISO



COMUNE DI CORDIGNANO

Via Vittorio Veneto, 2
31016 Cordignano (TV)

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



COMUNE DI POLLONE

Piazza V. Delleani, 1
13814 Pollone (BI)

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI NOASCA

Via Umberto I, 1
10080 Noasca (TO)

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COMUNE "ASSCO".



Repubblica Italiana

L'anno 2015 il giorno TREDICI del mese di MARZO, alle ore 16.00, nella sala consiliare del Comune di Riva Valdobbia sita in Piazza IV Novembre n. 7, davanti a me Roberto Dott. Gilardone, Segretario Comunale del Comune di Riva Valdobbia, autorizzato in forza di decreto sindacale n. 1/2015 al rogito di atti a favore dell'Ente, sono comparsi:

- 1) il Sig. **Massimo Dott. Gabbio**, Sindaco pro tempore del Comune di Riva Valdobbia nato a Borgomanero, il 18 Dicembre 1975 domiciliato per la carica presso l'ente rappresentato, il quale interviene in nome, per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Riva Valdobbia, con sede in Riva Valdobbia (VC) Piazza IV Novembre n. 7, C.F. 82001910023 ed in esecuzione della deliberazione della Consiglio Comunale n. 39 del 10 dicembre 2014;
- 2) il Sig. **Vincenzo Ferraris** Sindaco pro tempore del Comune di Pollone, nato a Vercelli, il 04/07/1959 domiciliato per la carica presso l'ente rappresentato, il quale interviene in nome, per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Pollone, con sede in Pollone (BI) Piazza Vincenzo Delleani, 1 C.F. 81002130029 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2015,
- 3) il Sig. **Roberto Campagna** Sindaco pro tempore del Comune di Cordignano, nato a Pordenone, il 09/07/1965 domiciliato per la carica presso l'ente rappresentato, il quale interviene in nome, per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Cordignano, con sede in Cordignano (TV) Via Vittorio Veneto, 2, C.F. 84000790265 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 11/02/2015,
- 4) il Sig. **Domenico Aimonino** Sindaco pro tempore del Comune di Noasca, nato a Locana, il 19/08/1966 domiciliato per la carica presso l'ente rappresentato, il quale interviene in nome, per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Noasca, con sede in Noasca (TO), in Via Umberto I n. 1 C.F. 83500090010 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2014.

PREMESSO che i Comuni di **RIVA VALDOBBIA, POLLONE, CORDIGNANO E NOASCA**, con le sopraccitate deliberazioni del Consiglio Comunale, tutte esecutive ai sensi di legge, hanno approvato lo schema di Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione Sostegno Comune, che si allega sotto la lettera A)

RICHIAMATI:

- il Titolo II - capo IV del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii in ordine alla costituzione di forme associative tra i Comuni;
- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 "disciplina delle Associazioni di promozione sociale".

TUTTO ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Tra i Comuni di RIVA VALDOBBIA, POLLONE, CORDIGNANO E NOASCA rappresentati dai rispettivi Sindaci, si costituisce con il presente atto l'**Associazione Sostegno Comune**, in atto di

Art. 5

Per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Atto Costitutivo e come stabilito dal D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., all'Associazione si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

Art. 6

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ed è sottoscritto digitalmente/manualmente da parte dei Sindaci convenuti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L 241/1990 s.m.i.

Ai sensi del D.M. 22/02/2007, trattandosi di contratto elettronico l'imposta di bollo e di registro saranno versate in modalità telematica. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediate piattaforma SISTER.


E richiesto dalla parti, io Segretario, ho ricevuto il presente atto predisposto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, c. 13 del Codice dei Contratti, letto ai componenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti gli Enti associati .

Sarà considerata data di sottoscrizione del presente atto la data risultante dal certificato di firma Digitale dell'ultimo sottoscrittore.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIVA VALDOBBIATE






IL SINDACO DEL COMUNE DI POLLONE





IL SINDACO DEL COMUNE DI CORDIGNANO



IL SINDACO DEL COMUNE DI NOASCA



Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in elettronica ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 89/2013. Il file del contratto in formato "Portable document format" (PDF) viene chiuso dal Segretario Comunale Dott. Roberto GILARDONE con l'apposizione della propria firma digitale.

seguito denominata "ASSCO", ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e segg. del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

L'Associazione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente locale ed ha sede a CONCESIO 25062 (BS) in Via Segheria n. 16.

Art. 2

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto costitutivo da parte di tutti i Sindaci fondatori sopra indicati.

Art. 3

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli Associati, Il Presidente, Il Comitato Direttivo, Il Segretario Generale, L'Organo revisore dei Conti, eletti secondo le modalità stabilite dalla legge e le indicazioni fissate nello Statuto. (art. 7)

Art. 4

1. L'Associazione è costituita allo scopo di rappresentare e curare gli interessi principalmente dei Comuni soci, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli Enti, Associazioni e Organismi di rilievo nazionale ed internazionale ivi comprese le Istituzioni Europee nonché dei rapporti con le Regioni, con le Provincie e con gli altri Enti pubblici di rilievo locale.
2. L'Associazione promuove lo sviluppo e la crescita dei Comuni e degli altri enti soci svolgendo attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci o di quanti l'Associazione decida di sostenere.
3. L'Associazione può curare la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti le Città metropolitane, i Comuni e gli enti di derivazione comunale; riceve dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalla Pubblica Amministrazione centrale e periferica e dagli altri Enti ed Istituti tutti i dati e le informazioni per la gestione e la cura degli archivi pubblici;
4. L'Associazione per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, l'ASSCO, direttamente o tramite proprie strutture e/o a mezzo di altri enti, può, tra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:
 - promuovere lo studio di problemi che interessino gli associati;
 - intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si tutelino interessi delle istituzioni locali rappresentate; prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati;
 - aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi o Unioni di Stati;
 - ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati direttamente o servendosi di altri soggetti;
 - promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali;
 - gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;
 - compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento dei superiori scopi.

L'ordinamento istituzionale, l'organizzazione, le funzioni, le attività e le finanze dell'Associazione sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione che, a mezzo degli atti deliberativi citati in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.





STATUTO ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COMUNE (ASSCO)

ART. 1

E' costituita, a tempo indeterminato, l'associazione denominata: "ASSCO Associazione Sostegno Comune".

ART. 2

L'Associazione ha sede legale a CONCESIO 25062 (BS) in Via Segheria n. 16. L'Associazione ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze e sopprimerle.

ART. 3

Gli scopi e le finalità dell'associazione sono quelli di rappresentare e curare gli interessi principalmente dei Comuni confinanti con le Regioni a Statuto Speciale (Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), dei Comuni soci, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti, Associazioni e Organismi di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza.

ART. 4

Gli scopi e le finalità dell'associazione sono quelli di rappresentare e curare gli interessi principalmente dei Comuni confinanti con le Regioni a Statuto Speciale (Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), dei Comuni soci, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti, Associazioni e Organismi di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza.

In particolare:

- all'Associazione è demandata la rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti, Associazioni e Organismi di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale e internazionale, ivi compresa le istituzioni Europee, nonché nei rapporti con le Regioni, con le Province e con gli altri enti pubblici di rilievo locale;
- essa promuove lo sviluppo e la crescita dei Comuni e degli altri enti soci svolgendo attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci o di quanti l'Associazione decida di sostenere,
- essa può curare la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti le Città metropolitane, i Comuni e gli enti di derivazione comunale; riceve dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalla Pubblica Amministrazione centrale e periferica e dagli altri Enti ed



Istituiti tutti i dati e le informazioni per la gestione e la cura degli archivi pubblici;

Per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, l'ASSCO, direttamente o tramite proprie strutture e/o a mezzo di altri enti, può, tra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- promuovere lo studio di problemi che interessino gli associati;
- intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si tutelino interessi delle istituzioni locali rappresentate;
- prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati;
- aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi o Unioni di Stati;
- ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati direttamente o servendosi di altri soggetti;
- promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
- cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali;
- gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;
- compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento dei superiori scopi.

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci ordinari, tutti i Comuni, le Città metropolitane e gli enti, Associazioni e Organismi di derivazione comunale che ne facciano richiesta e paghino la relativa quota associativa.

L'adesione è gratuita per il primo anno. Il Comitato Direttivo, ogni anno, determina le quote di iscrizione, in base alla popolazione anagrafica degli enti, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, classificati per fasce di popolazione.

In fase di costituzione dell'Associazione tutti i costi verranno supportati dai Soci fondatori, (con possibilità di reintegro negli esercizi finanziari successivi).

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci ordinari si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dal Disciplinare, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo e previste nel Regolamento dell'Associazione.

L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso. Il recesso deve essere comunicato mediante raccomandata A/R inviata all'Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso non libera dall'obbligo di versamento dell'intero contributo associativo per l'anno in cui lo stesso è stato comunicato.

ART. 6

I soci ordinari hanno diritto a ricevere all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nell'Assemblea degli Associati.

ART. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Presidente;



- c) Il Comitato Direttivo;
- d) Il Segretario Generale;
- e) L'Organo di Revisione dei Conti.

ART. 8

All'assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- b) approvare il Regolamento dell'Associazione e il Disciplinare;
- c) eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
- d) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e, ove redatti, su quelli preventivi annuali e pluriennali, nonché sulle relative relazioni del Comitato Direttivo;
- e) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- g) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è composta da tutti i soggetti per i quali sussiste la qualifica di socio ordinario al momento della convocazione, e può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 9

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati. Essa è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un segretario verbalizzante. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, vengono comunicate agli associati che ne facciano richiesta.

ART. 10

L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i presenti un segretario verbalizzante, è convocata:

- a) quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione;
- b) quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati;
- c) per apportare modifiche al presente Statuto;
- d) per deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- e) per deliberare sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
- f) per deliberare sull'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili oltre che per la richiesta di eventuali finanziamenti relativi a questi ultimi;
- g) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

La funzione di segretario verbalizzante **deve** essere svolta dal notaio quando l'ordine del giorno prevede le modifiche per i casi di cui alle lettere c), d) ed e) di cui sopra.

ART. 11



La convocazione dell'Assemblea è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica e comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, stabiliti dal Presidente dell'Associazione anche su proposta dei Comuni associati, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione.

L'Associato può farsi rappresentare in assemblea conferendo la delega scritta ad un rappresentante di altro Associato da conservare agli atti dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le riunioni dell'Assemblea degli Associati si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 12

Il Presidente dell'associazione viene eletto ogni tre anni dal Comitato Direttivo. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli presiede e convoca l'Assemblea degli Associati ed il Comitato Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Egli, svolge, prevalentemente compiti di carattere politico e di rappresentanza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente se nominato.

ART. 13

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 9 (nove), nominati dai Soci Ordinari, dei quali fanno parte di diritto le persone designate dai Comuni Soci Fondatori. Il Comitato Direttivo ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione e resta in carica per tre anni. Al suo interno viene nominato il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Generale, facente anche funzioni di Segretario verbalizzante durante le Assemblee, con funzioni esecutive. I componenti del Comitato sono rieleggibili.

L'assenza per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Direttivo costituisce causa di



decadenza dalla carica di membro del Comitato stesso.

ART. 14

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo e le deliberazioni sono regolarmente adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 15

Il Comitato Direttivo:

redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; determina l'ammontare dei contributi annuali e straordinari degli associati e le modalità di versamento; redige annualmente il rendiconto economico e l'eventuale rendiconto finanziario da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; nomina il Segretario Generale e determina gli eventuali compensi del Segretario Generale e del personale preposto all'attività dell'Associazione; delibera circa la decadenza dei soci; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri Delegati.

ART.16

Al Segretario Generale è attribuita la responsabilità dell'attuazione del programma e delle iniziative promosse dal Comitato Direttivo. Al Segretario Generale compete la responsabilità di direzione della struttura e della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione. Egli svolge prevalentemente compiti di carattere tecnico e di rappresentanza.

Egli ha su delega o di concerto con il Presidente, la rappresentanza legale dell'ASSCO.

Il Segretario Generale, nell'esercizio dei poteri di rappresentanza potrà svolgere in maniera disgiunta dal Presidente tutti gli atti di gestione necessari per la realizzazione dello scopo dell'associazione

ART. 17

L'Associazione ha nel proprio seno un Revisore del Conto sorteggiato dall'elenco del Ministero dell'Interno curato dalla locale Prefettura con gli stessi modi, termini e criteri disposti per gli Enti locali.



Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e redigerà una relazione ai bilanci annuali e potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione.

Di ogni attività il Revisore dovrà compilare un verbale.

Il Revisore partecipa senza diritto di voto alle adunanze delle assemblee su invito del Comitato Direttivo.

ART. 18

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART. 19

Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. (omissis....)

ART. 20

Il bilancio dell'Associazione è costituito dal rendiconto economico-patrimoniale e dall'eventuale rendiconto finanziario; esso comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Esso deve informare circa la situazione economica, patrimoniale e eventualmente quella finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Tali informazioni sono rese anche nella relazione che completa il bilancio. Il bilancio con tutti i suoi allegati deve essere redatto dal Comitato Direttivo e, corredato della relazione dell'Organo di Revisione, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

ART. 21

Il rendiconto annuale, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri sociali.

ART. 22

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.

ART. 23




In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 25

Le modifiche statutarie possono essere adottate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti.



ART. 26

Sulle responsabilità di Presidente e Segretario Generale.

Il Presidente ed il Segretario Generale potranno compiere disgiuntamente tra loro tutti gli atti di gestione necessari per la realizzazione dello scopo dell'associazione da loro rappresentata, fatta eccezione dei compiti, che per statuto ed atto costitutivo, vengono attribuiti agli altri organi dell'associazione.

